QUESITO 1: "siamo in possesso della categoria OG1 cl. V ma non della classifica OG11, possiamo subappaltare il 100% (a ditta avente la categoria OG11 cl. IV) della categoria OG11, essendo che l'aumento di un quinto sull'importo della categoria OG1 superiamo il totale dell'importo di gara? Per la questione del 30% di occupazione giovanile e femminile è tassativo che in caso di aggiudicazione della gara l'impresa debba avere quelle percentuali oppure solamente nel caso in cui la ditta avesse bisogno di ulteriore manodopera da utilizzare sul cantiere?

Non essendo in possesso della qualificazione 8000:2014 c'è un fac-simile della dichiarazione alternativa per dimostrare di aver seguito quanto indicato nelle linee guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici?"

RISPOSTA QUESITO 1:

- 1) Come precisato nel Disciplinare di gara a pagina 5 "Le lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria. Il concorrente in possesso di qualificazione nella sola categoria prevalente per l'intero importo dei lavori, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 D.P.R. n. 207/2010, è pertanto obbligato a subappaltare dette lavorazioni a impresa qualificata, purché comunque in possesso della necessaria qualificazione."
- Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 del Disciplinare, il Concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi del modello di formulario DGUE. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 2) Come indicato nel Disciplinare "il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile, una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali"; pertanto tale impegno vale per le nuove assunzioni, non per il personale già in organico al momento della presentazione dell'offerta.
- 3) Non è disponibile un fac-simile, il Concorrente rediga tale dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000.